

OGGETTO: Diniego alla società "Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l.", che gestisce il presidio poliambulatoriale sito in Largo Valsabbia, 26 – Roma, dell'autorizzazione per l'effettuazione di una nuova redistribuzione interna dei locali conseguente ad un ampliamento strutturale, senza incremento delle attività, realizzata mediante l'utilizzo del locale sito in via Val Travaglia, 42/44 – Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;

VISTI, altresì:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00374 del 27.11.2012 con il quale il presidio poliambulatoriale "Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l." è stato autorizzato all'esercizio e accreditato definitivamente per varie specialità, tra le quali quella di laboratorio generale di base con sezione aggregata di radio immunologia, nei locali siti in Largo Valsabbia, 26 – Roma;
- la determinazione dirigenziale repertorio CD/1165/2014 del 18.7.2014 con la quale il Municipio Roma III ha autorizzato la società Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l., con sede operativa in Largo Val Sabbia, 26 – Roma "alla realizzazione per ampliamento con modificazione dell'assetto distributivo funzionale e impiantistico del presidio polispecialistico ambulatoriale per il tramite dell'utilizzazione, sotto il profilo logistico e funzionale di un locale di proprietà, di circa 80 mq sito in via Val Travaglia, 42/44, senza incremento di attività prestazionali.";
- l'istanza del 30.10.2014, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 608262 del 3.11.2014, con la quale la società Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l. ha chiesto:
 - a) l'autorizzazione del nuovo assetto planimetrico del poliambulatorio ottenuto mediante redistribuzione interna delle proprie attività prestazionali con ampliamento strutturale nell'ulteriore locale di proprietà sito in via Val Travaglia, 42/44 – Roma, senza incremento dell'offerta assistenziale;
 - b) il conseguente aggiornamento del sopra citato DCA n. U00374 del 27.11.2014.
- la nota prot. n. 616066 del 6.11.2014 con la quale la Regione Lazio ha chiesto alla AUSL RMA – Dipartimento di Prevenzione, di effettuare presso la struttura le verifiche del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla normativa vigente;
- la nota prot. n. 42564 del 22.5.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 302457 del 4.6.2015, con la quale l'Azienda USL RMA ha trasmesso il parere sugli esiti delle verifiche effettuate presso la struttura in esame ed ha affermato che "qualora la struttura possa essere considerata come unica e la richiesta presentata dalla parte come un ampliamento strutturale volumetrico, si ritiene che la stessa sia

in possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. 8/2011 allegato C. Qualora, invece, l'unità immobiliare oggetto di ampliamento venga considerata come presidio a se stante non è possibile esprimere parere favorevole.”;

- la nota prot. n. 331666 del 18.6.2015 con la quale la Regione Lazio ha rappresentato alla società Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l. l'impossibilità di realizzare il predetto intervento sostenendo che, trattandosi di "ampliamento strutturale", questo poteva essere effettuato mediante acquisizione di un locale contiguo, in orizzontale o in verticale, comunicanti fra loro. Diversamente si sarebbe determinato lo "spacchettamento" delle attività originariamente autorizzate e accreditate su due diverse sedi benché vicine l'una all'altra con conseguente trasferimento in altro locale di parte dell'attività (quella analitica del laboratorio di analisi);
- la nota del 14.7.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 384729 del 15.7.2015, con la quale la società, per il tramite dei propri legali, ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni sostenendo la conformità e la validità dell'intervento effettuato e, nel contempo, ha formulato specifica istanza di accesso agli atti;
- la nota prot. n. 434310 del 6.8.2015 con la quale la Regione Lazio ha comunicato alla società l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti che poteva essere esercitata, considerato il periodo feriale, il giorno 2 settembre 2015 presso gli uffici regionali;
- la mail dell'1.9.2015 con la quale i legali della società hanno confermato la loro presenza per la data stabilita del 2.9.2015 per l'effettuazione dell'accesso;
- il verbale di accesso agli atti del 2.9.2015 dal quale si rileva che il legale della società ha preso visione della documentazione presente nel fascicolo ed ha chiesto di ottenere copia delle seguenti note: nota prot. n. 616066 del 6.11.2014 della Regione Lazio; nota prot. n. 42564 del 22.5.2015 dell'AUSL RMA e relativi allegati;
- il verbale del 2.9.2015 dal quale si rileva che il legale della società ha ricevuto copia della documentazione richiesta;
- la nota del 7.9.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 475570 dell'8.9.2015, con la quale la società ha:
 - a) diffidato l'amministrazione regionale a rilasciare il provvedimento di autorizzazione all'esercizio a seguito di ampliamento strutturale con modificazione dell'assetto distributivo;
 - b) richiesto l'accesso agli atti inerenti tutte le autorizzazioni sanitarie (con riferimento alle planimetrie autorizzate) rilasciate per laboratori di analisi, poliambulatori contenenti laboratori di analisi e case di cura, comprese tutte le strutture pubbliche in cui si svolge la fase preanalitica, analitica e/o postanalitica;
 - c) ipotizzato una richiesta di danni quantificabili in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 a carico dell'amministrazione regionale e di tutti i dirigenti regionali ritenuti responsabili dell'illegittima inerzia e omissione contestata;
 - d) evidenziato che l'atteggiamento omissivo dell'amministrazione e dei dirigenti sarebbe stato considerato rilevante ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 3/1957, dell'art. 1 della legge 214/1990, dell'art. 31 del D.Lgs n. 104/2010 e dell'art. 323 del cod. pen.;
- la nota prot. n. 478346 del 9.9.2015 con la quale è stato chiesto a Roma Capitale - Municipio III – di far conoscere se l'intervento di ampliamento posto in essere dalla società e autorizzato dal Municipio fosse conforme alle vigenti disposizioni che disciplinano gli interventi in edilizia e, qualora fosse stata condivisa la tesi dell'amministrazione regionale, ovvero, che il locale di via Val Travaglia, 42/44 non poteva essere considerato come ampliamento di quello di Largo Valsabbia, 26, di far conoscere le iniziative che si intendevano adottare rispetto al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione già rilasciato alla società;
- la nota prot. n. 484944 dell'11.9.2015 con la quale è stato:
 - a) ribadito il parere rilasciato dalla AUSL RMA sugli esiti delle verifiche effettuate presso la struttura in esame;
 - b) comunicato alla società che, stante l'assoluta genericità dell'istanza di accesso agli atti, presentata allo scopo di accedere a tutte "le autorizzazioni sanitarie (con riferimento alle planimetrie autorizzate) rilasciate per laboratori di analisi, poliambulatori contenenti laboratori di analisi e case di cura, comprese tutte le strutture pubbliche in cui si svolge la fase preanalitica, analitica e/o postanalitica", la stessa non poteva essere accolta, giusto quanto disposto dall'art. 455, comma 4, del R.R. n. 1/2002 "(non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di documenti che comportano lo svolgimento di attività di indagine e di ricerca da parte degli uffici regionali)",

- poiché non erano stati espressamente specificati gli atti di cui effettivamente si voleva prendere visione;
- c) comunicato che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del R.R. n. 2/2007, i termini del procedimento venivano sospesi per l'acquisizione di ulteriori elementi, chiarimenti e pareri in merito alla fattispecie dell'"ampliamento strutturale";
 - la nota del 18.9.2015, acquisita alla Regione con prot. n. 502880 del 22.9.2015, con la quale la società, in risposta alla nota prot. n. 484944 dell'11.9.2015, ha:
 - a) rappresentato la propria contrarietà alla sospensione dei termini del procedimento ritenendo che non sussistevano né "difformità" né carenza documentale";
 - b) reiterato la richiesta di accesso agli atti per tutte "le strutture private accreditate eroganti prestazioni di laboratorio" e le strutture pubbliche allegando un elenco di dette strutture – oltre 1000 - ricavato dal SIAS (elaborazione del 4.9.2014);
 - la nota prot. n. 531184 del 6.10.2015 con la quale è stato chiesto alla AUSL RMA di effettuare una ulteriore verifica presso il poliambulatorio di Largo Valsabbia, 26 – Roma al fine "*di escludere che, in collegamento con l'intervento di ampliamento strutturale effettuato, siano presenti o possano verificarsi ulteriori criticità o difformità, oltre quelle evidenziate, attualmente non individuabili*";
 - la nota prot. n. 532410 del 6.10.2015 con la quale è stato comunicato alla società, in risposta alla richiesta di accesso agli atti del 18 settembre 2015, che:
 - a) la richiesta riguarda un numero elevatissimo di pratiche relative a strutture sanitarie presenti su tutto il territorio regionale;
 - b) molte delle pratiche richieste riguardano strutture sanitarie pubbliche che attualmente operano in regime di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 4/2003. L'organizzazione di tali strutture è contenuta in atti di programmazione regionale o aziendali che non possono essere elaborati per soddisfare la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006;
 - c) pur escludendo le strutture pubbliche dal numero complessivo di quelle per le quali è stato chiesto l'accesso, le restanti ammontano comunque a centinaia di pratiche. Pertanto, considerato l'alto numero delle pratiche da visionare e l'assoluta carenza di personale amministrativo in servizio presso la struttura preposta a soddisfare la richiesta, l'amministrazione differirà il diritto di accesso ai sensi dell'art. 456, comma 1, lettera b), del R.R. n. 1/2002;
 - d) la richiesta di accesso agli atti è negata per le strutture sanitarie pubbliche; è concessa limitatamente alle strutture private accreditate, di cui agli elenchi allegati all'istanza di accesso contraddistinte con la dicitura "SI"; è concessa previo avvio della procedura prevista dall'art. 22, comma 1, lettera c) della legge 241/1990; è concessa a conclusione della procedura di cui al punto precedente, se non interverranno motivi ostativi da parte dei controinteressati, e la società potrà prendere visione degli atti ed eventualmente chiederne l'estrazione di copia;
 - la nota prot. n. 532892 del 6.10.2015 con la quale il Municipio III è stato sollecitato a trasmettere i chiarimenti richiesti con la nota prot. n. 478346 del 9.9.2015;
 - la nota del 12.10.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 549559 del 14.10.2015, con la quale la società ha contestato "l'illegittimo diniego parziale" agli atti richiesto con l'istanza del 18.9.2015;
 - la nota prot. n. 103510 del 14.10.2015 con la quale il Municipio Roma III ha comunicato di aver interessato gli Uffici Centrali di Roma Capitale per avere chiarimenti e direttive;
 - la nota prot. n. 105863 del 21.10.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 603735 del 6.11.2015, con la quale il Municipio Roma III ha comunicato di aver richiesto un parere al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale;
 - n. 150 lettere inviate tra il 26.10.2015 e il 12.11.2015 con le quali è stata data comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti delle proprie strutture con l'invito a comunicare l'eventuale e motivato diniego;
 - la nota prot. n. 590284 del 2.11.2015 con la quale è stato chiesto a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Salubrità e Salute – gli esiti dei chiarimenti richiesti dal Municipio Roma III;
 - la nota prot. n. GG/116 del 3.11.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 595886 del 4.11.2015, con la quale Roma Capitale – Segretariato Generale – Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo – ha comunicato, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Municipio Roma III che "ogni iniziativa volta a fornire alle Strutture Territoriali i necessari indirizzi interpretativi in materia, possa essere utilmente intrapresa dal Dipartimento competente *ratione materiae*";

- la nota prot. n. 192/2015 dell'11.11.2015 con la quale l'ANISAP Lazio (Associazione Regionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) ha comunicato, in nome e per conto dei propri iscritti, l'opposizione alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli così motivandola:
"la società istante ha svolto una generica richiesta di accesso a tutti "i fascicoli di tutte le strutture sanitarie accreditate e autorizzate", è ciò comporta l'accesso a tutte le posizioni ed a tutti i documenti, contravvenendo ad un principio, espresso anche dal Consiglio di Stato (si veda sentenze n. 5226 e 3309 del 2010), secondo cui "la domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento "de quo".
- la nota prot. n. 87500 dell'11.11.2015, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 622781 del 16.11.2015, con la quale Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Salubrità e Salute – ha comunicato che, trattandosi di materia "squisitamente tecnico-urbanistica", la competenza era degli "uffici tecnici centrali o municipali";
- la nota prot. n. 637394 del 20.11.2015 con la quale è stato nuovamente chiesto alla AUSL RMA di effettuare una ulteriore verifica presso il poliambulatorio di Largo Valsabbia, 26 – Roma al fine "di escludere che, in collegamento con l'intervento di ampliamento strutturale effettuato, siano presenti o possano verificarsi ulteriori criticità o difformità, oltre quelle evidenziate, attualmente non individuabili";

VISTO il ricorso proposto innanzi al T.A.R. del Lazio dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l. con il quale ha chiesto l'annullamento delle note prot. n. 484944 dell'11.9.2015, prot. n. 331666 del 18.6.2015 e prot. n. 532410 del 6.10.2015, previa adozione di idonea misura cautelare;

CONSIDERATO che:

- la nota prot. n. 331666 del 18.6.2015 aveva l'esclusivo scopo di dare comunicazione di avvio del procedimento in presenza di una rilevata criticità quale quella di un ampliamento strutturale ritenuto non conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del R.R. n. 2/2007 e non ha formulato alcuna diffida, preannunciato alcun diniego o adottato alcun provvedimento rispetto all'istanza prodotta;
- in ogni caso, la società ha autonomamente interpretato la nota regionale del 18.6.2015 come comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, ed ha trasmesso, con nota del 14.7.2015, acquisita con prot. n. 384729 del 15.7.2015, le proprie osservazioni e controdeduzioni attestando così, e diversamente da quanto sostenuto, comunque l'avvenuta partecipazione al procedimento amministrativo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990;
- la società "Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l." è stata autorizzata all'esercizio e accreditata definitivamente per varie specialità, tra le quali quella di laboratorio generale di base con sezione aggregata di radio immunologia, nei locali siti in Largo Valsabbia, 26 – Roma, e che la struttura, così come conformata e autorizzata, è pienamente funzionante ed operativa essendo rispondente ai requisiti generali e minimi previsti dalla normativa vigente. Il procedimento in esame, quindi, non determina alcuna limitazione rispetto all'attività già esercitata essendo l'intervento posto in essere, come dalla stessa società dichiarato, una miglioria che consente di acquisire una maggiore funzionalità dell'attività già autorizzata;
- da una analisi più dettagliata della situazione è stato accertato che l'intervento posto in essere dalla società riguardava la ridistribuzione degli spazi interni originariamente autorizzati e accreditati presso l'unità immobiliare sita in Largo Valsabbia, 26 – Roma e l'allocazione/trasferimento di parte dell'attività del laboratorio di analisi in altra, diversa, distinta e separata unità immobiliare sita in via Val Travaglia, 42/44 – Roma nella quale doveva essere svolta la sola attività analitica;
- con il predetto intervento la società ritiene di aver effettuato l'"ampliamento strutturale" in conformità a quanto definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del R.R. n. 2/2007 che recita "per ampliamento, le modificazioni dell'assetto distributivo funzionale o impiantistico della struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria preesistente;" correlandolo, impropriamente, all'autorizzazione comunale "alla realizzazione per ampliamento con modificazione dell'assetto distributivo funzionale e

impiantistico del presidio polispecialistico ambulatoriale per il tramite dell'utilizzazione, sotto il profilo logistico e funzionale di un locale di proprietà, di circa 80 mq sito in via Val Travaglia, 42/44, senza incremento di attività prestazionali.”;

- con nota prot. n. 331666 del 18.6.2015 la Regione Lazio ha rappresentato alla società Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l. l'impossibilità di realizzare il predetto intervento, anche in presenza del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Municipio Roma III, dal momento che, trattandosi di "ampliamento strutturale", questo poteva essere effettuato mediante acquisizione di un locale contiguo, in orizzontale o in verticale, comunicanti fra loro. Diversamente si sarebbe determinato lo "spacchettamento" delle attività originariamente autorizzate e accreditate su due diverse sedi benché vicine l'una all'altra con conseguente trasferimento in altro locale di parte dell'attività (quella analitica del laboratorio di analisi);
- la tesi sostenuta dalla Regione Lazio si è basata sul presupposto che nell'ambito dell'edilizia residenziale o non residenziale si intende solitamente per "ampliamento" quel complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato creando uno spazio supplementare. Più in generale, si definisce come l'insieme delle opere che comportano un aumento delle superfici e/o del volume di un edificio esistente, mediante sopraelevazione o aggiunte laterali di nuovi corpi di fabbrica o fusione con edifici confinanti. Nella maggior parte dei regolamenti edilizi comunali gli interventi di ampliamento consistono nell'aggiunta di nuova superficie ad un edificio esistente, mediante ampliamento in senso verticale (sopralzo) od in senso orizzontale (estensione), oppure mediante la chiusura di spazi privati già aperti (portici, tettoie, androni, balconi, verande, altane, pensiline, ecc..). Tali ampliamenti sono soggetti al permesso di costruire;
- dall'esame della normativa edilizia vigente, ivi compresa quella contenuta nel D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) e nella legge così detta "Sblocca Italia" (art. 3, comma 1, lettera e.1), l'ampliamento viene definito come l'aggiunta per nuova costruzione di parti dell'edificio all'esterno della sagoma originaria prima non esistenti. In nessun caso, quindi, è considerato ampliamento quello posto in essere dalla società;
- conseguentemente gli interventi effettuati dalla società, non potendosi ricondurre tra gli interventi "aggiuntivi, per nuova costruzione, di parti dell'edificio prima non esistenti all'esterno della sagoma originaria dell'unità immobiliare", non possono essere considerati come ampliamento strutturale secondo le definizioni date dalla normativa statale e regionale;
- per "ampliamento" poteva intendersi, in assenza di interventi "aggiuntivi per nuova costruzione" anche l'"accorpamento" di due o più unità immobiliari attigue, tale da determinare quell'"incremento della volumetria preesistente" previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del R.R. n. 2/2007, pur in assenza di interventi per nuova costruzione fuori sagoma;

VISTA l'ordinanza n. 5641/2015 del 16.12.2015 con la quale il T.A.R. del Lazio – Sezione Terza Quater – ha respinto la domanda cautelare in quanto *"non ricorre una ipotesi di periculum in mora idonea a fondare la concessione dell'invocato provvedimento cautelare, trattandosi di mero danno economico, peraltro derivante da investimenti che hanno preceduto la concessione dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio.”;*

RITENUTO di negare alla società "Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l.", che gestisce il presidio poliambulatoriale sito in Largo Valsabbia, 26 – Roma, l'autorizzazione richiesta con l'istanza del 30.10.2014 per l'effettuazione di una nuova redistribuzione interna dei locali conseguente ad un ampliamento strutturale, senza incremento delle attività, realizzata mediante l'utilizzo del locale sito in via Val Travaglia, 42/44 – Roma, distinto, separato e non comunicante con quello di Largo Valsabbia, 26 – Roma, sul presupposto che il predetto intervento, per le ragioni sopra rappresentate e qui sintetizzate, non può essere considerato "ampliamento strutturale" come previsto dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

di negare alla società "Laboratorio Analisi Cliniche Delle Valli S.r.l.", che gestisce il presidio poliambulatoriale sito in Largo Valsabbia, 26 – Roma, l'autorizzazione richiesta con l'istanza del 30.10.2014 per l'effettuazione di una nuova redistribuzione interna dei locali conseguente ad un ampliamento strutturale, senza incremento delle attività, realizzata mediante l'utilizzo del locale sito in via Val Travaglia, 42/44 –

Roma, distinto, separato e non comunicante con quello di Largo Valsabbia, 26 – Roma, sul presupposto che il predetto intervento, per le ragioni sopra rappresentate e qui sintetizzate, non può essere considerato “ampliamento strutturale” come previsto dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, all’AUSL RM1 (ex RMA) ed a Roma Capitale – Municipio III.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti


47